

**Direzione Regionale:** GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G06452 del 07/06/2016

Proposta n. 8054 del 27/05/2016

**Oggetto:**

Consiglio di Stato - Ricorso in appello proposta dalla Metro B1 società consortile a responsabilità limitata per la riforma parziale della sentenza del Tar Lazio n. 13052 del 18.11.2015, notificato il 19.05.2016. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

**OGGETTO:** Consiglio di Stato – Ricorso in appello proposto dalla Metro B1 società consortile a responsabilità limitata per la riforma parziale della sentenza del Tar Lazio n. 13052 del 18.11.2015, notificato il 19.05.2016. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI**

**VISTO** lo statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolar l’art. 11 bis “*Avvocatura regionale*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 4 del 28 Giugno 2013, n. 4, “*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*”;

**VISTA** in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 300 del 26 settembre 2013, con la quale è stato adottato il regolamento regionale concernente: “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni*”, nelle more dell’attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 14 della citata legge regionale n. 4 del 2013;

**ATTESO** che l’attribuzione di deliberare in materia di liti attive e passive non risulta più contemplata dall’art. 48 del Nuovo Statuto tra quelle spettanti alla Giunta Regionale;

**CONSIDERATO** che tale competenza spetta ai Direttori Regionali, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 558-bis del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che espressamente prevede che le funzioni esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi del comma 1 del citato articolo 14, legge regionale n.4/2013, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze;

**VISTA**, altresì, la Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 22 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio*” e in particolare l’art. 1 commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 che, a parziale modifica della Legge Regionale 6/2002, istituisce il ruolo professionale degli avvocati della Regione nonché le funzione e i compiti dell’Avvocatura Regionale disciplinando le norme transitorie;

**VISTO** il comma 5, articolo 558-bis, del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 che prevede che l’Avvocatura regionale promuove e resiste alle liti, secondo le regole del proprio

ordinamento, sulla base di dettagliata e documentata relazione che le direzioni e agenzie regionali competenti sono tenute a trasmetterle;

**VISTO** il Regolamento Regionale 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BURL del 14 ottobre 2010 n.38, con cui è stata rideterminata la struttura organizzativa della Giunta Regionale;

**CONSIDERATO** che la Giunta regionale con Deliberazione n. 53 del 22.03.2013, nell'adottare modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, ha avviato un processo di riorganizzazione delle Direzioni Regionali mediante il loro razionale accorpamento;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 145 del 31.03.2016, con la quale è stato attribuito l'incarico ad interim della Direzione Regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti" all'Arch. Manuela Manetti;

**CONSIDERATO** che, con nota dell'Avvocatura Regionale prot n.268207 del 20.05.2016 è stato trasmesso il ricorso in appello proposto dalla Metro B1 società consortile a responsabilità limitata per la riforma parziale della sentenza del Tar Lazio n. 13052 del 18.11.2015, notificato il 19.05.2016;

**PRESO ATTO** che, con la nota suindicata dell'Avvocatura regionale, veniva altresì richiesta tutta la documentazione utile alla difesa, nonché la determinazione con la quale si formalizza la decisione dell'Amministrazione di resistere in giudizio;

**RITENUTO** di dover formalizzare con proprio provvedimento la decisione dell'Amministrazione di costituirsi nel giudizio, al fine di apprestare tutela alle ragioni e agli interessi della Regione;

## **DETERMINA**

1. di ritenere, per le motivazioni di cui in narrativa che integralmente si richiamano, sussistente l'interesse dell'Amministrazione regionale a costituirsi nel giudizio proposto innanzi al Consiglio di Stato dalla Metro B1 società consortile a responsabilità limitata per la riforma parziale della sentenza del Tar Lazio n. 13052 del 18.11.2015, notificato il 19.05.2016;

2. di trasmettere, per i successivi adempimenti di competenza, all'Avvocatura Regionale il presente provvedimento con il quale viene formalizzata l'autorizzazione alla costituzione nel giudizio.

**IL DIRETTORE AD INTERIM  
MANUELA MANETTI**